

S. 52

L. 21.04.1952

ACCORDO PROVINCIALE PER IL CINEMA ALL'APERTO DI MODENA E PROVINCIA

Addì 27 Maggio 1952, In Modena, tra l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI

- Gruppo Spettacolo - rappresentato dal sig. Bassanite dr. Marcello, assistito dal Reg. Luigi Pò e il SINDACATO D.A.C.E.T. nella persona dei sigg. Venturelli Gino e Veggiani Eugenio e la F.U.L.S. nella persona del sig. Scapinelli Bruno

si è convenuto quanto segue:

ART. 1 - I salari da corrispondersi agli operai, aiuto-operatori, maschere (comunque denominate), cassiere, restano fissati nella misura che segue:

| | |
|--------------------------------|-----------|
| 1° operatore | £. 1414,- |
| 2° operatore | " 1267,- |
| Maschere (comunque denominate) | " 640,- |
| Cassiere | " 319,- |

Le retribuzioni di cui sopra (oltre alla paga base, contingenza e terzo elemento) si intendono comprensive dei seguenti istituti: ferie, gratifica natalizia, indennità di licenziamento, indennità di caro-pans, festività nazionali e infrasettimanali, eventuali ore straordinarie e quant'altro, fatta eccezione per gli assegni familiari.

ART. 2 - Sono considerati operatori ed aiuto-operatori solamente coloro che, muniti di regolare patente, svolgono attività continuativa nella cabina.

ART. 3 - Agli operatori e macchinisti che svolgono la propria attività in locali estivi esercenti spettacoli misti di cinema-varietà, la retribuzione verrà corrisposta sulla base di otto ore giornaliere.

ART. 4 - In caso di pioggia, purchè lo spettacolo non sia stato iniziato, ai lavoratori competerà la intera retribuzione per la prima giornata di pioggia della settimana. Per i giorni successivi metà paga.

ART. 5 - Per i cinema della provincia (escluso il Capoluogo) verrà operata una riduzione del 20% sulla sola paga base e pertanto si avrà:

| | |
|--------------------------------|-----------|
| 1° operatore | £. 1351,- |
| 2° operatore | " 1214,- |
| Maschere (comunque denominate) | " 605,- |
| Cassiere | " 304,- |

ART. 6 - Per il riposo settimanale valgono le disposizioni di legge.

ART. 7 - Il presente contratto ha la durata di un anno e potrà essere disdettato da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

P. IL SINDACATO D.A.C.E.T.

P. FEDERAZIONE F.U.L.S.

P. ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI
Gruppo Spettacolo

P. ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI



UFFICIO PROV. DEL LAVORO